

Sezione: CALABRIA

Esito: SENTENZA

Numero: 18

Anno: 2018

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 12/02/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA

Il giudice unico delle pensioni

Primo referendario Andrea Luberti

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 18/2018

Sul ricorso in materia di pensioni militari numero 21057 del registro di segreteria, proposto da E. Z., nata a Omissis in data Omissis, residente in Omissis (Omissis), alla via Omissis, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Santoro, del Foro di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliata presso l'avvocato Felice Astorino, con studio in Catanzaro, alla via Alcide De Gasperi, 48.

Contro:

Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Omissis, alla Omissis.

Per: Declaratoria del diritto al riconoscimento della pensione privilegiata di reversibilità in favore della ricorrente quale vedova di A. P., deceduto in data Omissis e già titolare di pensione privilegiata di sesta categoria, deceduto per broncopolmonite quale complicanza della broncopatia cronica ostruttiva già riconosciuta dipendente da causa di servizio, con i conseguenti e derivanti benefici giuridici ed economici.

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Udita alla pubblica udienza del 24 gennaio 2018 la parte ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

Il presente ricorso è stato proposto dalla parte per il riconoscimento del trattamento previdenziale privilegiato a titolo di reversibilità, in relazione al servizio prestato dal coniuge della ricorrente A. P., agente della Polizia di Stato, deceduto in data Omissis.

La ricorrente ha, in particolare, contestato il decreto ministeriale notificato il 18 luglio 2008, n. 27, con cui tale beneficio è stato negato.

Secondo la prospettazione della ricorrente, l'infermità legalmente riconosciuta del coniuge (*broncopolmonite sn in bpco ed insufficienza respiratoria ictus cerebrale ischenico-come cerebrale – exitus*) sarebbe interdipendente con l'affezione *bronchite cronica enfisematosa*, già in precedenza riconosciuta come derivante da causa di servizio.

L'Amministrazione convenuta si è costituita con note di memoria in data 3 novembre 2016.

All'esito dell'udienza dell'8 novembre 2016, con ordinanza in pari data,

numero 126, il giudice unico delle pensioni ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla dipendenza della infermità che ha determinato il decesso del coniuge della ricorrente con quella già riconosciuta come derivante da causa di servizio.

La relazione redatta dall'Ufficio medico legale è pervenuta in data 11 dicembre 2017.

In prossimità dell'udienza, con note in data 11 gennaio 2018, la parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.

All'udienza del 24 gennaio 2018 è comparso, per la parte ricorrente, l'avvocato Felice Astorino su delega dell'avvocato Santoro che, nel riportarsi al ricorso, conclude ha insistito per l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ai fini della risoluzione della presente controversia assume, con tutta evidenza, rilievo decisivo la valutazione dei presupposti fattuali per la concessione del beneficio del trattamento previdenziale in favore del *de cuius*, espletata dall'Ufficio medico legale ritualmente investito.

Tale organo ha prodotto un approfondito parere medico-legale, comprensivo di una dettagliata ricostruzione della storia clinica del ricorrente, in cui è riferita la verifica di *“una correlazione tale da concretizzare, da un punto di vista medico legale, il requisito dell'interdipendenza della infermità che ha determinato il decesso con l'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio”*. Non sussiste motivo alcuno per discostarsi da tale dettagliata relazione, con conseguente declaratoria di spettanza del diritto alla pensione richiesto.

Il ricorso merita pertanto accoglimento, unitamente alla conseguenziale condanna alle spese.

P.Q.M.

Il giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, lo accoglie e, per l'effetto, accerta il diritto della parte ricorrente alla pensione privilegiata, a titolo di reversibilità.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura di euro 6.267,00 (compenso tabellare) oltre a euro 940,05 (spese generali) per un totale di euro **7.207,05**.

A tale somma deve essere aggiunto il contributo previsto per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché l'importo per l'*Imposta sul valore aggiunto*.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2018.

IL GIUDICE
f.to Andrea Luberti

Depositata in Segreteria il 09/02/2018

Il Responsabile della Segreteria Pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni